



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 13887 del 2019, proposto da:

, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- del provvedimento, notificato con raccomandata A/R consegnata in data 22 luglio 2019, di rigetto dell'istanza datata 2 luglio 2019, con la quale il ricorrente chiedeva di ripetere la prova "esperita in data 02/07/2019" in quanto veniva "colto da malore così come si evince da certificato";
- del provvedimento Registro Decreti.R.0000382.16-07-2019 del 16 luglio 2019, con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 20 del 2 luglio 2019, citato nel

decreto, unitamente al resoconto della prova d'esame e ai relativi tabulati allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il ricorrente, per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa;

- del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, con il quale è stata indetta una "Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, (...) riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato in GU – IV Serie Speciale concorsi ed esami, in data 20 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova nel in caso di malore accusato prima o nel corso della prova, che tuttavia non consenta al candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;

- dell'Allegato C – "Prova di capacità operativa" al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che "l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già inserito nella graduatoria della prova selettiva in oggetto, approvata con decreto dipartimentale dell'11.6.2019, n. 310, impugnava il provvedimento con il quale è stato escluso dal concorso "de quo" per mancato superamento di una delle prove di capacità operativa;

Considerato che, da ultimo, con ordinanza n. 3839/2021 è stata disposta da questa Sezione la misura cautelare, consistente nella riammissione del ricorrente alle prove selettive, mediante la ripetizione della prova di capacità operativa alla prima data utile e la sottoposizione del medesimo alle ulteriori prove del concorso;

Rilevato che, in esecuzione del "dictum" cautelare, con provvedimento del Dipartimento VV.F. – Direzione Centrale Risorse Umane del 5.10.2023 (prot. n. 59938) il candidato è stato ammesso al 97<sup>o</sup> corso e assunto con riserva nella qualifica di Allievo Vigile del Fuoco;

Ritenuto, ai fini istruttori, di dover richiedere all'Amministrazione resistente una relazione di aggiornamento sull'esito delle prove operative sostenute dal candidato e sull'andamento del corso formativo finora svolto dal ricorrente;

Ritenuto che detta relazione debba essere depositata entro il termine del 20 febbraio 2024;

Ritenuto, altresì, che ai fini della completezza del contraddittorio, sia opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio stesso nei confronti di tutti i candidati a suo tempo inclusi, con il ricorrente, nella graduatoria generale degli ammessi alle prove operative (relativamente al concorso indetto con decreto n. 238 del 14.11.2018, in G.U. IV Serie Speciale n. 92 del 20 novembre 2018);

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza e del ricorso nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria di pertinenza), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre venti (20) giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 20 (venti) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la pubblica udienza del 3 aprile 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti istruttori a carico del Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F., Direzione Centrale per le Risorse Umane, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il prosieguo della trattazione, la pubblica udienza del 3 aprile 2024, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.